

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 - E' costituita l'Associazione «**CARACOL**»

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2. - Essa ha sede nel Comune di Como, Via Cherubini 9.

...

Art. 3. – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

- promozione, valorizzazione e sviluppo della cultura, dello spettacolo, del turismo culturale, della ricerca, della formazione, dell'istruzione e dell'educazione, dello sport;
- progettazione, organizzazione, promozione, gestione di mostre ed esposizioni;
- progettazione, organizzazione, gestione, formazione di attività e iniziative rivolte ai bambini e alle scuole;
- promozione dell'editoria e di tutte le iniziative ad essa collegate;
- organizzazione di convegni, congressi, corsi, seminari, manifestazioni ed occasioni d'incontro, discussione, formazione e confronto su temi e problematiche d'interesse pubblico;
- promozione ed organizzazione di iniziative conviviali e commerciali, senza scopo di lucro, ma a sostegno ed accompagnamento delle manifestazioni culturali;
- organizzazione e promozione di spettacoli musicali, teatrali, cinematografici e di attività ricreative e d'intrattenimento.
- Promozione e sviluppo della mediazione linguistica e culturale.

Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di coinvolgere, mediante appositi accordi o convenzioni, persone, società, associazioni, enti ed istituzioni, sia pubblici che privati e potrà utilizzare, nell'attività promozionale e di diffusione, libri, opuscoli, depliant, manifesti, audiovisivi, diapositive, fotografie, cassette, cd, dvd, inserzioni pubblicitarie su giornali, radio e tv, e qualsiasi altro mezzo atto allo scopo.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 2030.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- quote e contributi degli associati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da parte di persone fisiche e giuridiche;
- da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
- da contributi provenienti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- da pubbliche raccolte occasionali di fondi;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- da eventuali entrate di natura commerciale ottenute in conformità ai propri scopi istituzionali ed in misura non prevalente
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, spettacoli e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

...

Soci

Art. 6. - Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

Art. 7. - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 8. – Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.

...

Art. 10. - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

...

Organi sociali

Art. 11. - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo

Assemblea dei soci

Art. 12. - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

...

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

Art. 13. - L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 23 del presente statuto.

Art. 14. – Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 15. – Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

...

Consiglio direttivo

Art. 16. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

...

Art. 17. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

....

Art. 18. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 19. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

...

Art. 20. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

...

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 21. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

...

Controversie

Art. 23. - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Legge applicabile

Art. 24. - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

...

Como, 7 febbraio 2005